

**CIRCOLARE D.G. N° 177/90 - D.C. V N° 3 /90 DEL 16/11/1990**

*Prot. N. 1546 (56) 71.30*

**OGGETTO: Proroga di alcuni termini di scadenza fissati dalle Norme regolamentari di cui al D.M. 2/1/1985 per gli interventi periodici di revisione nei servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.**

Con il D.M. 13/11/1990, n° 1510(56)71.30, del quale si acclude copia, gli USTIF-MCTC sono stati autorizzati ad accordare eventuali proroghe dei termini alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle Norme regolamentari approvate con D.M. 2/1/1985, n° 23, e concernenti, come è noto, la fine della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali dei servizi in oggetto indicati.

Tali proroghe riguardano gli adempimenti suaccennati ma limitatamente a quelli interessanti gli impianti funicolari aerei e terrestri destinati ad assolvere finalità turistico-sportive di trasporto nelle stazioni di villeggiatura invernale, sempreché tali impianti siano effettivamente rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90, in relazione alla carenza di precipitazioni nevose verificatasi in detti anni, restando esclusi dalle stesse proroghe gli impianti destinati ad assolvere funzioni diverse e, comunque, non ubicati nelle stazioni di villeggiatura invernale.

Con riferimento a quanto illustrato con la Circolare D.G. n° 114/86 del 16/6/1986, circa i rapporti con le competenti Autorità regionali relativamente alle surrichiamate scadenze, si conferma inoltre che esse hanno effetti esclusivamente per ciò che concerne la sicurezza degli impianti in argomento, sicché le proroghe di cui ora trattasi non possono riguardare, con ogni evidenza, altre scadenze periodiche eventualmente stabilite dalle predette Autorità nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche se casualmente coincidenti con quelle di cui al citato D.M. 2/1/1985. Appare tuttavia necessario che le competenti Autorità regionali vengano tempestivamente informate delle proroghe accordate dagli USTIF ai sensi del decreto 13/11/1990; analoghe informazioni dovranno essere comunicate a questa Sede Centrale anche ai fini statistici.

Nel rinviare alle dettagliate disposizioni contenute nel decreto di cui trattasi, per le incombenze da espletare e le procedure da seguire, si ritiene peraltro necessario richiamare l'attenzione degli USTIF sulla necessità che le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, sub b) del ripetuto decreto, rilasciate dai direttori o dai responsabili dell'esercizio (per questi ultimi congiuntamente agli assistenti tecnici quando ricorre il caso), attestino in maniera sufficientemente puntuale ed esauriente che le condizioni dell'impianto sono tali da garantirne la sicurezza per tutta la durata della richiesta proroga, tenuto anche conto dei controlli, degli accertamenti e degli eventuali interventi specifici posti in essere dagli stessi direttori o responsabili.

E' appena il caso di aggiungere che le successive scadenze delle revisioni generali e di quelle speciali decorreranno, per ciascun impianto, dalla data di scadenza della proroga accordata ai sensi del D.M. 13/11/1990; a tali effetti, ove venendo a cadere nel corso della stagione invernale tale scadenza, gli interessati facciano espressa richiesta di dilazionarla al termine della stessa stagione; nell'apposita domanda prevista dall'art. 3 del ripetuto decreto dovrà anche essere esplicitamente indicato tale nuovo termine.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni ove ritenute necessarie e si resta in attesa di un cenno di ricezione ed assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE